

REGOLAMENTO COMUNALE RANDAGISMO
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

(PROVINCIA DI COSENZA)



Allegato "A" alla Delibera di Consiglio n. 32 del 30/11/2018

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana al fine di contrastare il fenomeno del Randagismo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti i cani che si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 3 – Istituzioni

1. Il Comune di San Vincenzo La Costa promuove la presenza degli animali da affezione nel proprio territorio e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e/o crudeltà verso gli stessi.
2. Il Comune di San Vincenzo La Costa si adopera a diffondere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, promuovendo politiche volte all'informazione e alla sensibilizzazione. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà sui cani presenti, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio Comunale.
3. Al Sindaco compete, in base alla Legge quadro del 14 agosto 1991 n.281, L.R. 41/90 e al DCA Regione Calabria n.67 del 6 marzo 2018, attualmente vigente, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da affezione, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art.5 - Definizioni

1. Il Comune di San Vincenzo La Costa, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, qualora non diversamente specificata, si deve intendere riferita ai cani tenuti, a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà presenti nel territorio comunale.

3. Ai fini del presente Regolamento e della normativa vigente in materia si puntualizzano i seguenti concetti definitivi:
 - a) Proprietari e possessori del cane sono da intendersi coloro che di diritto e per tabulas, i primi, e di fatto, attraverso condotte sostanziatesi nell'esercizio di un potere/disposizione, i secondi, si prendono cura, rispettivamente, disponendone, in modo pieno ed esclusivo e accudendolo e/o custodendolo, del cane con ogni conseguente assunzione di responsabilità.
 - b) Per detentore del cane è da intendersi colui che esercita, anche in via sostitutiva, i poteri conferiti e gli obblighi imposti per legge al proprietario o al possessore dell'animale, riconoscendone l'altrui proprietà o possesso.

Art.6 - Presunzione di possesso

1. La custodia, la cura, il governo, l'accudimento ed il mantenimento del cane costituiscono, anche singolarmente, indici presuntivi di possesso, se protratti per oltre 20 giorni, con ogni conseguenza in termini di assunzione di responsabilità
2. La proprietà o il possesso del cane si presume qualora l'animale si trovi in aree di pertinenza private salvo che l'interessato dia prova che il fatto sia avvenuto per mera tolleranza sulla base di elementi circostanziali, oggettivi e riscontrabili, comunicati per iscritto all'Ente competente entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 7 - Detenzione dei cani

1. Chi tiene un cane dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. I cani di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - sterilizzare i cani di sesso femminile che si lasciano vagare liberi sul territorio.

Art. 8 - Abbandono dei cani

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di cane, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di cani a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art.9 - Detenzione di cani in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 10 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 11 - Accesso ai giardini e luoghi ad uso pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. E' permesso introdurre cani negli esercizi pubblici (bar, ristoranti e locali affini) fatto salvo quando l'esercente ritenga, per validi e comprovati motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
6. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 12 – Competenze dei Comuni

1. Il Comune, oltre alle competenze previste dalla legge in materia vigente, provvede al censimento, con cadenza, almeno triennale, dei cani presenti sul territorio comunale detenuti

dai privati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Censimento dei cani presenti nel Territorio Comunale

1. Il censimento dei cani presenti sul territorio comunale può essere effettuato, a soli fini statistici e rilevazione presenze, previa comunicazione ed intese con l'ASP veterinaria competente per territorio che vorrà fornire le linee guide e direttive, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche degli animali, associazioni naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo ed al benessere degli animali, iscritte all'Albo Regionale, delle Guardie Zoofile o da altri soggetti debitamente abilitati, a norma di legge, ed autorizzati dall'Autorità Comunale.
2. Al fine di censire la popolazione canina presente nel territorio comunale, le persone incaricate del censimento dovranno provvedere a:
 - a) Compilare apposita scheda, contenente i seguenti elementi: generalità del proprietario, detentore o possessore, numero dei cani posseduti, con indicazione della data o del periodo di acquisizione dichiarata del possesso di ciascun animale, descrizione di ciascun esemplare posseduto o detenuto con indicazione del numero di microchip. In mancanza di microchippatura, previa trasmissione della scheda di rilevamento alla Polizia Locale, verranno avviate le relative procedure, con obbligo per i proprietari, detentori possessori di procedere, entro giorni 30, all'iscrizione all'anagrafe canina c/o Asp veterinaria territorialmente competente, che verrà notiziata in merito.
 - b) Consegnare al proprietario, possessore, detentore la scheda di intervento censimento/rilevazione,
 - c) Consegnare le schede di rilevamento/ censimento al Sindaco ed alla Polizia Locale per l'applicazione delle eventuali procedure di competenza.

Art. 14 - Iscrizione all' Anagrafe canina

1. I proprietari, possessori o detentori di cani sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina, come istituita presso il servizio veterinario dell'Asp territorialmente competente, entro 90 giorni dalla nascita o 30 giorni dalla acquisizione del possesso, e possono procedere ad intestarli direttamente.
2. L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei servizi veterinari ASP o presso medici veterinari liberi professionisti qualora preventivamente autorizzati ASP.
3. All'atto della registrazione, al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario /detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità che dovrà essere esibito, su richiesta alle Autorità richiedenti.
4. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'anagrafe Canina, competente per territorio, oltre alla nascita o all'acquisizione della titolarità, entro 15 giorni con notifica scritta il verificarsi dei seguenti eventi: cessione definitiva, la scomparsa, il furto, la morte del cane o il trasferimento di residenza che può essere comunicato all'ASP entro 30 giorni.

Art.15- Cattura dei cani randagi

1. Il servizio Veterinario presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provvede alla cattura dei cani vaganti qualora non sia immediatamente individuabile il proprietario, il possessore o la persona responsabile della custodia.
2. Il cane dovrà essere ricoverato presso la struttura sanitaria indicata dal Comune e con essa convenzionata.
3. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio, in aree pubbliche.
4. Nelle aree private è fatto obbligo ai proprietari delle stesse di segnalare agli organi competenti la presenza eventuale di cani randagi vaganti o ivi introdottisi e di prestare consenso all'accesso in tali aree private, da parte degli operatori competenti, onde consentire di procedere alla loro cattura.
5. L'ASP a mezzo del Servizio Veterinario UO territorialmente competente provvede a fare intervenire proprio personale addetto, incaricato e competente per procedere, in via d'urgenza o programmata, a seconda dei casi segnalati e le circostanze accertate dagli organi competenti, nei confronti dei cani di cui necessita la cattura, preordinata alla cura e/o custodia degli animali ed a garantire il loro benessere.
6. I cani catturati verranno mantenuti sotto osservazione presso una struttura/canile sanitario all'uopo indicata dal Comune e con esso convenzionata per un periodo di 60 giorni circa. In tale lasso di tempo i cani catturati privi di registrazione, qualificati randagi dall' Asp, verranno iscritti all'anagrafe canina sterilizzati, e, pertanto, identificati come di proprietà del Comune.
7. La squadra catturante dell'Asp territorialmente competente all'atto della cattura provvederà a rilasciare, ad incaricato del Comune, relativa scheda numerata in cui si attesta data luogo di cattura, razza sesso e descrizione dell'animale catturato, luogo di destinazione per l'osservazione sanitaria. Le schede verranno raccolte e detenute dal Servizio Comunale all'uopo incaricato che provvederà ad istituire apposito registro su cui risulteranno annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale randagio, vagante, i dati segnaletici, ed eventualmente le fotografie, dello stesso ed ogni altra comunicazione che l'Asp Veterinaria ed il canile sanitario di accoglienza, prima, ed eventualmente quello rifugio, poi, avranno l'obbligo di comunicare al proprietario, Comune di San Vincenzo La Costa, quali, a titolo esemplificativo, il numero di microchip, interventi sanitari e di profilassi, data di eventuale cessione , generalità del cessionario o adottante o affidatario.
8. Prima della scadenza del termine di cui al comma 6 i cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 60 giorni.
9. Trascorso il periodo di osservazione i cani catturati possono:
 - a) essere riconsegnati al proprietario, possessore detentore qualora questo venga individuato; ai fini della riacquisizione del possesso del cane il padrone deve rimborsare al Comune la quota relativa al mantenimento cura e custodia dell'animale;
 - b) qualora effettivamente randagi privi di proprietario potranno essere ceduti a privati maggiorenni, riscattati da associazioni che lo richiedano, dati in affidamento o, in mancanza

- c) essere destinati al canile rifugio convenzionato con il Comune per il loro ricovero in tali strutture.
- d) essere reimmessi nel territorio comunale.

Art. 16 – Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni penali in materia di abbandono e maltrattamenti di animali, le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie appresso indicate che verranno applicate con le modalità stabilite dalla L. 689/81.
2. Chiunque omette di iscrivere all'anagrafe canina un cane di cui sia proprietario, detentore o possessore, come sopra specificato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 a Euro 233,00.
3. Chiunque omette di far applicare il microchip entro il terzo mese di vita del cane, come esplicitato all'art. 14 co 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.
4. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 78,00 a Euro 233,00.
5. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.
6. Chiunque circola su strada marciapiedi ed aree pubbliche o ad uso pubblico accompagnato da un cane e non si adopera alla pulizia e/o rimozione degli escrementi solidi lasciati dal cane sul suolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 500,00.
7. Ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non specificata nei commi precedenti dell'art. 16, sarà sanzionata con il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

Art. 17 - Organi di vigilanza

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente Regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale del Comune di San Vincenzo La Costa, salvo altro personale autorizzato dal Comune stesso a mezzo di **Convenzione**.

Art.18 - Validità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.